

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 4 GIUGNO 2013, N. 119

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA



Art. 1*(Proroga dei termini di inizio e fine lavori)*

1. Al fine di sostenere l'attività edilizia nell'attuale fase di crisi economico-finanziaria, su richiesta dei soggetti interessati sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori indicati nei permessi di costruire rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge e ancora in corso, anche se trattasi di termini già prorogati.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai termini relativi alle denunce di inizio attività (DIA) e alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate fino alla stessa data.

Art. 2*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DI TURNO

(Giacomo Bugaro)

